



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 29 novembre 2012
Ris. Mun. 26.11.12, no. 862

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE DISPOSIZIONI IN CASO DI NEVE E GELO

Il Municipio di Arogno, in previsione di possibili nevicate, riserva le norme della legge federale e cantonale sulla circolazione stradale, in applicazione dell'art. 107 LOC

ordina

1. lo sgombero di eventuali accumuli di neve provocati dal passaggio della cala neve davanti agli accessi delle proprietà private, dev'essere eseguito a cura dei proprietari.
2. è vietato depositare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse.
3. durante le nevicate o anche in caso di minaccia di precipitazioni nevose, è vietato il parcheggio di autoveicoli ai margini della strada e nei parcheggi nel nucleo, segnatamente alla Froo, Opera Pia e Stráda di Scöll.
4. Il Comune declina ogni responsabilità per danni provocati agli automezzi dal regolare servizio di sgombero della neve o dalla rimozione forzata degli autoveicoli.
5. i proprietari di stabili, o i loro amministratori, devono munire i tetti e le pensiline verso le strade e piazze pubbliche, di tegole paraneve o altri accorgimenti atti ad evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via.
6. I proprietari sono responsabili per qualsiasi danno provocato a persone o cose dalla caduta di neve e di ghiaccio, dai tetti e pensiline dei loro stabili.
7. è vietato provocare la fuoriuscita di acqua sulle strade, marciapiedi, scalini, ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo.
8. le cinte e i cancelli dovranno essere protetti con mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi impiegati per lo sgombero; in caso contrario ogni responsabilità per eventuali danni viene declinata.
9. i rami sporgenti sulla strada e altri oggetti che invadono il campo stradale devono essere eliminati. In caso contrario i costi di rimozione saranno addebitati al proprietario.
10. la neve proveniente dai mezzi per lo sgombero viene ammuccchiata di regola sul lato della strada dove sono poste le caditoie.
11. ogni violazione delle citate disposizioni sarà perseguita a norma della legislazione comunale e cantonale in materia.
12. la presente ordinanza annulla e sostituisce quelle emesse in precedenza in materia.

Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'inizio della sua pubblicazione.

L'ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 30 novembre al 14 dicembre 2012 compresi, ed entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

Tenuto conto dei disagi causati dalle precipitazioni nevose e dal gelo, confidiamo nella collaborazione e comprensione degli utenti verso gli addetti al servizio e il Municipio, e per questo vi ringraziamo anticipatamente.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini